

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

33.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1979

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE URSO GIACINTO

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele (2413) .	395
PRESIDENTE	395, 398, 399, 401, 402, 403 405, 406, 407, 408, 409, 410
AGNELLI SUSANNA	399, 402
ARMELLA	408, 409
CARLONI ANDREUCCI MARIA TERESA	399, 406
FORNI	404, 406, 409
PALOPOLI	404
SAVINO	398, 404, 405
SEPPIA, <i>Relatore</i>	396, 399, 401, 403, 404 405, 406, 408, 409, 410
VECCHIARELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	400, 401, 402, 403, 404 405, 406, 407, 408, 409, 410
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	410

La seduta comincia alle 9,45.

FORNI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele (2413).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele ».

Ricordo ai colleghi che nel corso della seduta del 14 dicembre dello scorso anno rinviavamo, su richiesta del relatore, l'esame del disegno di legge, al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi.

Pertanto, l'onorevole Seppia ha facoltà di svolgere la relazione.

SEPPIA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame riguarda il recepimento di una direttiva di armonizzazione legislativa approvata dal Consiglio della CEE concernente il miele. Quest'ultimo è un edulcorante del tutto particolare — come ben sappiamo — in quanto è considerato un prodotto naturale, benché sia piuttosto un elaborato biologico, prodotto per metabolizzazione del nettare dei fiori dalle api. Il miele ha costituito nel passato, prima dell'impiego della canna, per la produzione dello zucchero e della importazione dai paesi produttori, l'edulcorante di più largo impiego.

Attualmente ha un discreto uso di carattere familiare ed un sensibile impiego nei prodotti dolciari. La produzione italiana si aggira sugli 80 mila quintali e non copre pienamente il fabbisogno nazionale; pertanto, si fanno modeste importazioni per un totale di circa 10 mila quintali.

Una disciplina aggiornata si imponeva. Infatti, il miele è attualmente disciplinato dal regolamento per la vigilanza igienica sugli alimenti, approvato con regio decreto 3 agosto 1890, n. 7045, che detta, al titolo tredicesimo, disposizioni sommarie per la vendita, vietando lo smercio del prodotto sofisticato, alterato o comunque nocivo per la salute pubblica, senza fare alcun riferimento alle caratteristiche di produzione e di composizione.

Con il disegno di legge in esame, si recepisce la direttiva adottata dal Consiglio della Comunità economica europea in data 22 luglio 1974, n. 74/409, e viene disciplinata sia la produzione, sia la commercializzazione del miele, stabilendo le diverse varietà che possono essere commerciate e definendo in positivo le caratteristiche di composizione ed i requisiti

igienico-sanitari che devono essere posseduti; si escludono, inoltre, tutti quei caratteri connessi alla scarsa igienicità della lavorazione, al cattivo stato di conservazione ed ai trattamenti tecnologici e chimici diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione. Particolare riferimento è fatto a quelle sostanze di origine chimica che possono trovarsi nel miele per l'origine stessa del prodotto.

Nel caso del miele utilizzato come ingrediente di prodotti dolciari o da pasticceria, « il miele per pasticceria » o « miele per l'industria », sono previste caratteristiche meno restrittive di quelle richieste al prodotto da destinare al consumo diretto.

Inoltre, nel disegno di legge si disciplina il prodotto miele alla luce anche della legge 30 aprile 1962, n. 283, che modifica il testo unico delle leggi sanitarie di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e bevande e del decreto ministeriale 21 marzo 1973 sull'igiene degli imballaggi, recipienti, eccetera.

L'articolato del disegno di legge è costituito da 10 articoli. Il primo dà la definizione del miele, ne indica lo stato fisico e lo distingue a seconda dell'origine e del metodo di estrazione.

In questo articolo, nel definire il miele di melata, se ne indica anche il colore; tale indicazione per questo tipo di miele è un fatto di importanza relativa. Infatti, il colore non è considerato un elemento distintivo circa l'origine dei tipi di miele. Per altro, in Italia esistono mieli di melata chiara e mieli di nettari scuri: mantenere tale distinzione, quindi, significherebbe escludere produzioni nazionali che non hanno riscontro in altri paesi della CEE. Anche in questo caso ci imbattiamo in un primo problema che riapre l'annosa questione del rapporto tra direttive CEE e margini di autonomia legislativa dei singoli stati. Nel caso del presente disegno di legge si propongono modifiche ed ampliamenti rispetto alla direttiva del Consiglio della CEE n. 74/409, che non contrastano con l'ispirazione e il preambolo delle direttive: superare, infatti, il pream-

bolo, significa superare le differenze attualmente esistenti tra le singole legislazioni che ostacolano la libera circolazione del prodotto e possono creare condizioni di concorrenza diseguali.

Anche per correggere errori tecnici, preannuncio la presentazione di alcuni emendamenti.

L'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame detta le caratteristiche di composizione del miele relative al tenore apparente di zuccheri riduttori, espresso in zucchero invertito; in tenore d'acqua; tenore apparente di saccarosio; sostanze insolubili in acqua e sostanze minerali (ceneri).

Per quanto concerne tale articolo e in particolare per i tenori indicati ai punti 2), 3), 4) e 5), essendo i rispettivi limiti preceduti dalla dicitura « in generale », essi diventano poco efficaci agli effetti del rilevamento di infrazioni e per la nuova disciplina che si vuole introdurre sul miele. Pertanto, si propone che tali valori — magari aumentando allo 0,8 quello delle ceneri — divengano limiti massimi da non superare.

Inoltre, al punto 2) del medesimo articolo tra le varie specie botaniche di miele, non è stata presa in considerazione la specie botanica corbezzolo (*Arbutus*). Si tratta di una specie appartenente alla famiglia botanica delle elitatee, arbusto o alberetto sempreverde tipico della macchia mediterranea.

La produzione del miele monoflorale di corbezzole è limitata alla Sardegna e in misura minore alla Maremma toscana: si tratta di un miele caratteristico, con aroma acre e sapore alquanto amaro, abitualmente definito « miele amaro ». Inoltre, nel medesimo articolo, probabilmente per un errore tecnico, non sono stati recepiti alcuni dati presenti nella direttiva, indispensabili per una minima qualificazione del prodotto.

L'articolo 3 sancisce il principio della genuinità ed integrità del miele, vietando l'aggiunta di altri prodotti e prevedendo sanzioni amministrative per chi viola tali disposizioni.

A proposito di tale articolo al secondo comma è da accertarsi il parere espresso dalla IV Commissione giustizia che suggerisce di aggiungere dopo la parola « sanzione amministrativa » le seguenti parole: « del pagamento di una somma ».

Tale parere ed aggiunta è accoglibile, anche per quanto concerne l'articolo 5, secondo comma, e l'articolo 6, ultimo comma.

L'articolo 4 detta norme per la commercializzazione del miele per impedire alterazioni del prodotto.

Per rendere tale finalità più precisa e meglio tutelare la salute umana è opportuno inserire nell'articolo un punto della direttiva non recepito nel disegno di legge. Pertanto, si propone un emendamento che presenterò allorché passeremo ad esaminare detto articolo.

L'articolo 5 disciplina il miele per pasticceria ed il miele per l'industria, consentendo, in deroga all'articolo 2, un tenore di acqua leggermente superiore a quello consentito per il miele comune, a condizione che esso sia giustificato da obiettive ragioni di produzione.

L'articolo 6 tratta la commercializzazione del miele destinato ad uso alimentare, alla luce della legge n. 283 del 1962 e del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive modifiche.

Si propongono emendamenti per correggere errori tecnici.

Gli articoli 7 e 8 sono relativi alle modalità di applicazione delle sanzioni amministrative, con un rinvio alle norme della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

A tale proposito la IV Commissione nel proprio parere ricorda che il decreto-legge va considerato anche in rapporto al progetto di legge n. 1799, recante riforma organica in materia sanzionatoria, approvato dalla Commissione in sede legislativa il 25 ottobre 1978 e suggerisce la soppressione dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 (in quanto al riguardo provvedono gli articoli 9 e 10, ultimo comma del disegno di legge n. 1799, nel testo approvato dalla Commissione).

È una osservazione che mi sembra accoglibile.

La IV Commissione giustizia suggerisce, inoltre, una modifica dell'articolo 8 per l'inserimento nel testo di una dizione che faccia riferimento allo stato transitorio in cui si trova la materia sanzionatoria.

Viene suggerita la seguente modifica: « all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge provvede l'autorità regionale.

Si applicano, sino alla riforma organica della disciplina sulle sanzioni amministrative, le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706 ».

Si impone, inoltre, anche in carenza di organiche disposizioni, un articolo che disciplini ed uniformi le modifiche di analisi ed assicuri sufficienti strumenti agli organi preposti al controllo.

Si propone, quindi, la introduzione di un articolo 8-bis.

L'articolo 10 fissa in trenta giorni, dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, l'entrata in vigore della legge. Con le modifiche suggerite, si propone l'approvazione del disegno di legge n. 2413.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SAVINO. Alcune brevi considerazioni in ordine al progetto al nostro esame, per motivare l'assenso di massima allo stesso, anche se mi riservo di chiedere alcuni chiarimenti e rettifiche formali, se non di presentare emendamenti.

Credo valga la pena, innanzitutto, ricordare quanto è sottolineato nella relazione della Commissione per l'agricoltura della CEE che accompagna il provvedimento e ne riassume l'importanza.

« L'armonizzazione delle legislazioni per i prodotti alimentari interessa come atto normativo, in quanto se da un lato, attraverso la soppressione degli elementi discordanti tra le legislazioni degli Stati membri che possono falsare le condizioni di concorrenza e ostacolare la libera circolazione dei prodotti, determina la possi-

bilità di un più agevole collocamento, di una maggiore valorizzazione dei prodotti agricoli e quindi, in generale, di un sostegno al reddito dei produttori agricoli, dall'altro può essere l'occasione di estendere a tutta la comunità quelle norme che danno ai consumatori maggiori garanzie per quanto attiene alla qualità dei prodotti, alla corretta informazione della composizione ed ai relativi controlli ».

Sostegno ai produttori da un lato, senza particolari misure protezionistiche, e tutela dei consumatori dall'altro in termini di alcuni chiari punti di riferimento sull'origine e la qualità del prodotto.

Su questo binario si muove il provvedimento ed in questo senso si giustifica la nostra adesione.

Ciò detto, desidererei sottoporre alla attenzione della Commissione alcuni rilievi formali quali quelli di togliere allo articolo 2, secondo comma, la parentesi dopo la parola « trifoglio » ed aggiungerla, invece, dopo la parola « Calluna », nonché, sempre all'articolo 2 secondo comma, correggere, al punto 3, la denominazione « bonksia » con « banksia »; una osservazione che, a mio avviso, riveste maggiore importanza è relativa al primo comma dell'articolo 4 dove troviamo scritte le parole « eccetera, eccetera » che non possono esserci in un disegno di legge in quanto non hanno alcun senso o, comunque, è strano e difficilmente accettabile, per la latitudine del loro significato, che esse possano inserirsi in un testo legislativo.

Le osservazioni sugli altri articoli sono state chiaramente evidenziate dal relatore, onorevole Seppia, e non credo sia il caso di tornarvi.

Un problema sul quale a mio giudizio occorre ulteriormente soffermarci è quello relativo all'articolo 7 della direttiva comunitaria che lascia agli Stati membri la possibilità di mantenere le disposizioni nazionali per quanto riguarda l'obbligo dell'indicazione sull'etichetta del nome del paese di origine per il miele importato dai paesi terzi.

È una questione questa di per sé importante ai fini dell'informazione dei consumatori sul luogo d'origine del prodotto. Nella nostra legislazione il tema non viene affrontato nemmeno in questa occasione, per cui sottopongo alla Commissione il problema della opportunità che all'articolo 6 del disegno di legge al nostro esame venga prescritto l'obbligo di indicare sulle etichette il nome del paese di origine per il miele importato dai paesi terzi e, inoltre, la denominazione di « miele d'importazione » per le miscele tra miele comunitario e miele dei paesi terzi.

Con queste rapidissime osservazioni, mentre auspico una celere approvazione della direttiva che risale al 1974, confermo l'assenso del gruppo della democrazia cristiana al disegno di legge al nostro esame.

CARLONI ANDREUCCI MARIA TERESA. Concordiamo, come gruppo comunista, con il relatore sulla necessità di arrivare ad una disciplina aggiornata sulla produzione e commercializzazione del miele, nonché sui caratteri igienico-sanitari e sulle caratteristiche di composizione del prodotto. Il regolamento vigente sulla vigilanza igienica degli alimenti dice soltanto che è proibita la vendita del miele alterato o naturalmente nocivo o sofisticato con acqua, zucchero di fecola, melasse, destrina, saccarina o altre sostanze organiche o minerali, senza però entrare nel merito della definizione né delle caratteristiche di composizione.

La stessa legge n. 283 del 1962 non entra nel merito delle caratteristiche di composizione e il decreto ministeriale del 1973 fa solo riferimento alla disciplina igienica dei recipienti destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari.

Complessivamente, ripeto, il gruppo del partito comunista esprime parere favorevole al disegno di legge al nostro esame ed alle proposte modificative preannunciate dal relatore. Riteniamo, inoltre, anche noi che sia necessario aggiungere all'articolo 2 una specificazione in ordine alla acidità, all'indice diastatico ed alla

presenza di idrossimetilfurfurale (cioè di zucchero non invertito); quest'ultimo, infatti, è un elemento che rientra nella composizione delle melasse, per cui il problema è quello di determinarne il tenore per poter individuare poi le eventuali alterazioni dovute ad aggiunte di zucchero estraneo al prodotto originario.

Per quel che riguarda le parole « in generale », relativamente ai punti 2), 3), 4) e 5) dello stesso articolo 2, condividiamo le perplessità del relatore, dal momento che tale dizione ci sembra in qualche modo ambigua, anche se in questo caso probabilmente non significa « di norma », « di regola », bensì intende far riferimento a tutti i mieli, tranne quelli specificati successivamente. Al contrario, non condividiamo quanto detto in ordine all'opportunità di alzare gli indici prefissati al punto 4).

Colgo anche l'occasione per anticipare il nostro assenso alle modifiche, preannunciate dal relatore, da apportare agli articoli 4 e 8, conformemente al parere espresso dalla IV Commissione giustizia ed a quell'articolo 8-bis - sempre preannunciato dal relatore - riguardante le metodiche di analisi ed i controlli. In sede di discussione degli articoli e degli emendamenti, comunque, potremo vedere insieme come migliorare il testo del disegno di legge che presenta anche alcuni errori formali.

AGNELLI SUSANNA. Prendo la parola per esprimere brevissimamente l'assenso di massima del gruppo repubblicano al testo del disegno di legge ed agli emendamenti preannunciati dall'onorevole Sepia nel corso della sua relazione introduttiva.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SEPPIA, *Relatore*. Desidero soffermarmi brevemente sul delicato problema sollevato dal collega Savino relativamente

all'opportunità di introdurre all'articolo 6 del provvedimento al nostro esame, l'obbligo di indicazione nelle etichette del paese di origine del prodotto.

Innanzitutto, desidero ricordare ai colleghi che lo stesso articolo 6 contiene già una indicazione di questo tipo ed inoltre che una dizione quale quella « miele di importazione », riferita al miele prodotto fuori dal nostro paese, ma sempre nell'ambito della Comunità, rappresenta, in un certo senso, una forzatura ed una difficoltà rispetto all'obiettivo di armonizzazione della normativa inerente alla materia di cui ci stiamo occupando, nei vari paesi della Comunità medesima.

Per quel che riguarda poi il miele prodotto fuori dalla CEE, bisogna dire che indubbiamente si determineranno delle difficoltà a livello di legislazione nazionale e legislazione comunitaria *in fieri*: ritengo, comunque, che a questo proposito sia sufficiente l'indicazione del prodotto, quella del paese d'origine e quella dello stabilimento di provenienza per distinguere il prodotto nazionale da quello di altri paesi.

Non credo da aver altro da aggiungere a quanto detto nella relazione, fermo restando, ovviamente, che interverrò nuovamente in sede di discussione degli articoli e degli emendamenti.

VECCHIARELLI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Ancora una volta ci troviamo di fronte ad un disegno di legge di recepimento di una direttiva comunitaria; recepimento che avviene senz'altro con un notevole ritardo del quale, però, il Governo, nella relazione introduttiva al disegno di legge medesimo, si è fatto carico spiegandone ampiamente i motivi. Il Governo, infatti, aveva ritenuto sufficiente, per il recepimento della direttiva relativa al miele, avvalersi dell'articolo 17 della legge n. 283 del 1962; il Consiglio di Stato, invece, non ha ritenuto valida questa procedura, per cui si è dovuto ricorrere alla presentazione del disegno di legge in oggetto.

Entrando nel merito del provvedimento, dico subito che l'ampia ed esauriente relazione svolta dal collega Seppia ed il contributo offerto dai commissari nel corso della discussione sulle linee generali mi esimono dalla necessità di svolgere una replica dettagliata. Inoltre, molti degli emendamenti preannunciati dal relatore sono quasi identici a quelli che il Governo ha presentato, in particolare in ordine ad alcune correzioni di natura formale.

Per quel che riguarda i suggerimenti della IV Commissione giustizia, desidero dire che il Governo non ritiene necessario accoglierli, dal momento che si tratta di integrazioni alquanto pleonastiche; in particolare, mi riferisco a quanto osservato in ordine alla necessità di specificare la transitorietà della norma contenuta nell'articolo 8. Il Governo crede che sia più giusto conservare la dizione originaria di tale articolo dal momento che, quando la nuova normativa sarà definita, automaticamente annullerà quanto disposto in precedenza. Le stesse osservazioni valgono per tutti gli altri articoli ai quali i suggerimenti espressi dalla IV Commissione giustizia fanno riferimento, in particolare per quel che riguarda l'aggiunta delle parole « del pagamento di una somma » che sembrano al Governo senz'altro pleonastiche.

Inoltre, il Governo condivide le modifiche preannunciate dal relatore agli articoli 2 e 6, non foss'altro per il fatto che alcune sono identiche a quelle presentate dal Governo.

Desidero richiamare l'attenzione della Commissione su un comma aggiuntivo da inserire alla fine dell'articolo 2 e riguardante la misura pecuniaria della sanzione amministrativa.

Il Governo concorda con il giudizio del relatore in merito alla modifica suggerita dall'onorevole Savino all'articolo 6 in quanto con essa, effettivamente, andremmo ad introdurre un elemento di turbativa e di contrasto, anziché di armonizzazione all'interno dei paesi CEE.

Concludendo, sollecito una rapida approvazione del provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Ai sensi della presente legge per miele si intende il prodotto alimentare che le api domestiche producono dal nettare dei fiori o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si trovano sulle stesse, che esse bottinano, trasformano, combinano con sostanze specifiche proprie, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare.

Tale prodotto può essere fluido, denso o cristallizzato.

Il miele a seconda dell'origine si distingue in:

a) miele di nettare: miele ottenuto principalmente dal nettare dei fiori;

b) miele di melata: miele ottenuto principalmente dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o che si trovano sulle stesse; il suo colore va dal bruno chiaro e bruno verdastro ad una tinta quasi nera.

Il miele a seconda del metodo di estrazione si distingue in:

1) miele in favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli opercolati di favi da esse appena costruiti non contenenti covata e venduto in favi anche interi;

2) miele con pezzi di favo: miele che contiene uno o più pezzi di miele di favo;

3) miele scolato: miele ottenuto mediante scolatura dei favi disopercolati non contenenti covata;

4) miele centrifugato: miele ottenuto mediante centrifugazione dei favi disopercolati non contenenti covata;

5) miele torchiato: miele ottenuto mediante pressione dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato.

Il relatore, onorevole Seppia, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, lettera b), sopprimere le parole: « il suo colore va dal bruno chiaro e bruno verdastro ad una tinta quasi nera ».

Al quarto comma, punto 2), sostituire le parole: « miele di favo », con le altre: « miele in favo ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, punto 1), sostituire le parole: « miele in favo », con le altre: « miele di favo ».

VECCHIARELLI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Al momento, limiterò il mio parere al primo degli emendamenti del relatore avendone il Governo presentato uno che ha ad oggetto lo stesso tema di quello che l'onorevole Seppia ha proposto al quarto comma, punto 2), dell'articolo 1.

Francamente, non mi rendo conto dei motivi che suggeriscono la eliminazione di quel periodo alla lettera b) del terzo comma trattandosi, semplicemente, di una specificazione della direttiva comunitaria.

SEPPIA, *Relatore*. La ragione di quell'emendamento è dovuta al fatto che verrebbero esclusi da questa disciplina i mieli di melassa chiari che sono tipici e abbastanza rilevanti nella produzione del nostro paese.

VECCHIARELLI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo si rimette al giudizio della Commissione.

SEPPIA, *Relatore*. Devo far osservare, circa l'emendamento presentato dal Governo, che quando parliamo di « miele in favo », facciamo riferimento ad un elemento qualitativo, mentre indichiamo la provenienza quando specifichiamo che trattasi di « miele di favo ».

Prima di giungere alla formulazione dell'emendamento da me presentato al quarto comma, punto 2), mi sono avvalso di una serie di considerazioni espresse da diverse facoltà delle università di Torino, Perugia e Firenze. Inoltre, ho anche chiesto, a questo proposito, il parere degli apicoltori i quali mi hanno spiegato la differenza, sotto il profilo tecnico, tra la dizione « miele in favo » e « miele di favo ».

AGNELLI SUSANNA. Il miele in favo è quello che si vende materialmente dentro il favo; non si può, pertanto, parlare di miele di favo, dal momento che una tale dizione starebbe ad indicare il tipo di miele e cioè una cosa diversa da quella che qui si vuole affermare.

VECCHIARELLI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo ritira il proprio emendamento al quarto comma, punto 1).

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del relatore al terzo comma, lettera b), dell'articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore al quarto comma, punto 2, sempre dell'articolo 1.

(È approvato).

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 1 nel suo complesso, con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

Il miele può essere commercializzato solo se conforme alle definizioni ed alle norme previste dalla presente legge.

Le caratteristiche di composizione del miele sono le seguenti:

1) Tenore apparente di zuccheri riduttori, espresso in zucchero invertito:

miele di nettare non meno del 65 per cento;

miele di melata, solo o in miscela con il miele di nettare, non meno del 60 per cento;

2) tenore d'acqua:

in generale non più del 21 per cento;

miele di brughiera (Calluna e miele di trifoglio) (Trifoglio sp.) non più del 23 per cento;

3) tenore apparente di saccarosio:

in generale non più del 5 per cento;

miele di melata, solo o in miscela con miele di nettare, miele di acacia, di lavanda e di Bonksia menziesii non più del 10 per cento;

4) tenore di sostanze insolubili in acqua:

in generale non più dello 0,1 per cento;

miele torchiato non più dello 0,5 per cento;

5) tenore in sostanze minerali (ceneri):

in generale non più dello 0,6 per cento;

miele di melata, solo o in miscela con miele di nettare, non più dell'1 per cento.

Il relatore, onorevole Seppia, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, ai punti 2), 3), 4) e 5), sopprimere le parole: in generale.

Al secondo comma, punto 2), mettere tra parentesi la parola: Callauna e togliere la parentesi dopo le parole: miele

di trifoglio, *nonché aggiungere dopo le parole* (Trifoglio sp.) *le altre:* e di corbezzolo (*Arbutus*).

Il relatore ha presentato inoltre i seguenti emendamenti presentati in identico testo dal Governo:

Al secondo comma, punto 3), sostituire la parola: Bonksia, *con l'altra:* Banksia.

Al secondo comma, dopò il punto 5), aggiungere i seguenti:

6) acidità, non più di 40 millequivalenti per chilogrammo;

7) indice diastatico e tenore di idrosimetilfurfurale (HMF) determinati dopo il trattamento e miscela:

a) indice diastatico (scala di Schade) — non meno di 8 — miele con basso tenore naturale di enzimi (ad esempio miele di agrumi) e tenore di HMF non superiore a 15 mg/kg, non meno di 3;

b) HMF, non più di 40 mg/kg (fatte salve le disposizioni di cui alla precedente lettera a), secondo trattino).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

Chiunque produce miele con caratteristiche di composizione difformi da quelle previste dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 6 milioni.

SÈPPIA, *Relatore*. L'emendamento del Governo può ritenersi superfluo perché ciò che esso prevede è già disciplinato dall'articolo 3.

VECCHIARELLI, *Sottosegretario di Stato alla sanità*. Il Governo ritira l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore al secondo comma, punti 2), 3), 4) e 5).

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore al secondo comma, punto 2).

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, al secondo comma, punto 3), presentato in identico testo anche dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, aggiuntivo dei punti 6) e 7), presentato in identico testo anche dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Al miele commercializzato come tale non può essere aggiunto nessun altro prodotto.

Chiunque viola le disposizioni di cui al primo comma è punito con la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 5 milioni.

Il relatore, onorevole Seppia, ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, dopo le parole: sanzione amministrativa, *aggiungere le altre:* del pagamento di una somma.

VECCHIARELLI, *Sottosegretario di Stato alla sanità*. Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Il miele commercializzato come tale o utilizzato in qualsiasi prodotto destinato all'alimentazione umana non deve contenere materie organiche o inorganiche estranee alla sua composizione, come muffa, insetti e parti di insetti, covate e granelli di sabbia, ecc. ecc.

Il miele non deve:

a) presentare sapore od odore estranei;

b) avere iniziato un processo di fermentazione o essere effervescente;

c) essere scaldato in modo che gli enzimi vengano distrutti o resi in gran parte inattivi;

d) presentare un'acidità modificata artificialmente.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con le sanzioni previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Il relatore, onorevole Seppia, ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo la lettera d), aggiungere la seguente lettera e): in nessun caso il miele può contenere sostanze di qualsiasi natura in quantità tale da presentare un pericolo per la salute umana.

VECCHIARELLI, *Sottosegretario di Stato alla sanità*. Il Governo non ha motivi particolari per opporsi a questo emendamento, ma trova la sua formulazione estremamente generica.

SEPPIA, *Relatore*. Le sostanze alle quali si fa riferimento sono, soprattutto, gli anticrittogamici.

SAVINO. L'emendamento proposto dal relatore all'articolo 4 mi sembra sia in contraddizione con il suggerimento da me

avanzato prima di sopprimere al primo comma la dizione « ecc. ecc. »; ripeto, che mi sembra assurdo, o quanto meno strano, mettere le parole eccetera, eccetera, nel testo di una legge.

SEPPIA, *Relatore*. Il testo della direttiva usa tale dizione perché sarebbe estremamente difficile fare l'elenco degli elementi estranei alla composizione originaria del miele. Si tratta di evitare di fare una elencazione lunghissima e che difficilmente sarebbe completa.

Le parole « ecc. ecc. » in questo caso fanno riferimento all'inserimento nella composizione del miele di elementi simili a quelli già citati.

FORNI. Ritengo che l'emendamento presentato dal relatore, aggiuntivo di una lettera e) all'articolo 4, costituisca, nei fatti, una ripetizione di quanto disposto dal primo comma che, infatti, recita: « Il miele commercializzato... destinato all'alimentazione umana non deve contenere materie organiche o inorganiche estranee alla sua composizione, come muffa, insetti e parti di insetti, covate e granelli di sabbia, ecc. ecc. ». Eventualmente sarebbe più opportuno collegare il contenuto dell'emendamento in oggetto con la locuzione « comunque » e continuare dicendo: « sostanze di qualsiasi natura in quantità tale da presentare un pericolo per la salute umana », anziché aggiungere un altro alinea.

PALOPOLI. La *ratio* del testo originario è completamente diversa, dal momento che le sostanze alle quali si accenna prima non riguardano la salute. Semmai si potrebbe sostituire la dizione « ecc. ecc. » con le parole: « ed altre ».

SEPPIA, *Relatore*. Condivido l'osservazione fatta dal collega Palopoli: i problemi relativi al testo dell'articolo ed al mio emendamento sono diversi, perché la presenza di materie organiche ed inorganiche

estraneae al prodotto originario non costituisce un fatto di notevole rilievo per la salute, bensì più importante rispetto ad eventuali sofisticazioni.

Per non appesantire il testo, ritengo più opportuno mettere un punto dopo le parole « ecc. ecc. » — che lascerei — ed inserire semmai dopo il primo comma un comma aggiuntivo del tenore dell'emendamento da me proposto.

Ripeto che lascerei le parole « ecc. ecc. » dal momento che non siamo in grado di fare un elenco preciso delle sostanze alle quali il testo intende far riferimento; ci troviamo di fronte alla necessità di concludere il periodo e di rendere il concetto che lì si vuole esprimere più completo.

SAVINO. Io non credo che conservando la dizione originaria si riesca a completare il concetto; forse una soluzione sarebbe quella di aggiungere, prima di quella breve elencazione di sostanze estranee al miele, le parole « come, ad esempio ». Inoltre, sappiamo tutti che anche un'elencazione più precisa sarebbe soltanto indicativa.

SEPPIA, *Relatore*. Ritengo che l'unica soluzione rimanga quella da me specificata poc'anzi, per cui pregherei il collega Savino, nel caso in cui volesse formalizzare la sua proposta in un emendamento, di non farlo.

VECCHIARELLI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Concordo con quanto detto dal relatore.

SAVINO. Pur considerando la dizione attuale del primo comma dell'articolo 4 alquanto anomala, non insisto nelle mie osservazioni.

SEPPIA, *Relatore*. Insisto, perciò, nella mia proposta di trasformare il mio originario emendamento, aggiuntivo di una lettera e) all'articolo 4, in un comma aggiuntivo da inserire dopo il primo comma.

PRESIDENTE. Pertanto, il relatore ha così modificato il suo emendamento:

All'articolo 4, dopo il primo comma aggiungere il seguente:

In nessun caso il miele può contenere sostanze di qualsiasi natura in quantità tale da presentare un pericolo per la salute umana.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso con la modifica testè apporata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 5.

Per il « miele per pasticceria », il « miele per l'industria » e il « miele di brughiera », fermi restando i requisiti di cui al precedente articolo 2, punti 1, 3, 4 e 5, è consentito un tenore massimo di acqua del 23 per cento, qualora detto tenore sia il risultato delle condizioni naturali di produzione.

Chiunque produce miele con tenore di acqua difforme da quello previsto dal primo comma è punito con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire le parole: 23 per cento con le altre: 25 per cento.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

In deroga a quanto previsto dai precedenti articoli, il « miele per pasticceria » ed il « miele per l'industria », purché idonei al consumo umano, possono essere commercializzati con caratteristiche non conformi a quelle previste dal precedente

articolo 2, punto 7, e dal precedente articolo 4, lettere a), b) e c).

Il relatore, onorevole Seppia, ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo le parole: sanzione amministrativa, aggiungere le altre: del pagamento di una somma.

VECCHIARELLI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Quanto al primo emendamento del Governo si tratta di una formulazione che al Governo è sembrata più conforme alla direttiva CEE.

Quanto all'altro emendamento tende a far inserire nel commercio il miele per pasticceria e per l'industria (con caratteristiche idonee al consumo umano), in deroga a quanto previsto dalla normativa che stiamo esaminando. Il Governo è poi favorevole all'emendamento del relatore.

CARLONI ANDREUCCI MARIA TERESA. I nostri apicoltori hanno proposto di adottare la misura del 23 per cento, probabilmente perché il nostro miele contiene meno acqua. Dal momento che lo scopo dovrebbe essere quello di proteggere questi apicoltori non vedo perché si debba proporre la modifica di tale indice al 25 per cento.

FORNI. A me pare invece che sia da accogliere l'emendamento proposto dal Governo che adegua la nostra legislazione a quella comunitaria. In effetti, con il provvedimento che stiamo esaminando, si prevedono anche sanzioni penali proprio a garanzia dell'osservanza del medesimo. Ad esempio, se ad un nostro produttore che immetta sul mercato miele con il 25 per cento di acqua facciamo pagare una multa di 2 milioni di lire, andiamo contro la normativa CEE. Tutto questo vuol dire favorire i ricorsi.

Per questo motivo, ripeto, sono favorevole all'approvazione del primo emendamento proposto dal Governo.

SEPPIA, *Relatore*. Le osservazioni avanzate dal collega Forni mi sembrano giu-

ste; esprimo, pertanto, parere favorevole al primo emendamento governativo.

Circa l'altro emendamento del Governo, invece, a me sembra che si tratti di una dizione pericolosa poiché tende ad una immissione nel commercio vero e proprio, con il rischio di creare una situazione estremamente ambigua a danno del consumatore che potrebbe essere indotto ad acquistare, ad un prezzo inferiore, questo miele per pasticceria ed industria, che comunque è molto scadente, rispetto a quello che la normativa vuole tutelare, e con caratteristiche completamente diverse.

VECCHIARELLI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Se l'emendamento suscita queste perplessità lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso e con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Do lettura all'articolo successivo.

ART. 6.

Il miele comunque destinato ad uso alimentare, disciplinato dalla presente legge, deve essere commerciato e trasportato esclusivamente racchiuso in contenitori idonei ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive modifiche. Il miele destinato alla vendita al dettaglio per il consumo diretto deve essere inoltre confezionato, a norma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962,

n. 283, in contenitori chiusi recanti le indicazioni prescritte dal presente articolo.

L'uso della denominazione « miele », salvo quanto prescritto dai commi seguenti, è consentito per il solo prodotto definito dal primo comma del precedente articolo 1. Tale denominazione deve essere utilizzata nel commercio del prodotto per designarlo.

Gli imballaggi, i contenitori o le etichette del miele confezionato devono riportare, a caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili, le seguenti indicazioni:

a) la denominazione « miele » o una delle denominazioni specifiche, previste dall'articolo 1, terzo e quarto comma, secondo l'origine e il metodo di estrazione del prodotto; tuttavia il « miele in favo » ed il « miele con pezzi di favo » devono essere designati come tali;

b) il peso netto espresso in grammi o in chilogrammi;

c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante o del confezionatore, oppure di un venditore residente all'interno della Comunità Economica Europea.

La denominazione « miele » o una delle denominazioni di cui all'articolo 1 può essere completata tra l'altro da:

1) un'indicazione inerente all'origine floreale o vegetale, se il prodotto proviene soprattutto da tale origine e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche;

2) un nome regionale, territoriale o topografico se il prodotto proviene totalmente dall'origine indicata.

Qualora il miele sia confezionato in imballaggi o recipienti di peso netto pari o superiore a chilogrammi 10 e non sia commercializzato al minuto, le indicazioni di cui al terzo comma, lettere b) e c) possono anche figurare solo sui documenti di accompagnamento.

L'indicazione di cui al terzo comma, lettera a) deve figurare in lingua italiana su uno dei lati principali dell'imballaggio o del recipiente.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 500.000.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, lettera a), sostituire le parole: miele in favo, con le altre: miele di favo.

VECCHIARELLI, *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Il Governo ritira l'emendamento non avendo più ragione di sussistere a seguito dell'approvazione dell'emendamento del relatore all'articolo 1.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, lettera c), sostituire la parola: fabbricante, con l'altra: produttore;

Al quarto comma, punto 1), sostituire la parola: floreale, con l'altra: florale;

All'ultimo comma aggiungere, dopo le parole: sanzione amministrativa, le altre: del pagamento di una somma.

Pongo in votazione il primo emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore, presentato in identico testo anche dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 7.

Per l'accertamento dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, l'autorità regionale può procedere in qualunque momento al prelievo di campioni di miele secondo le modalità previste dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.

Quando dalle analisi dei campioni prelevati risulti l'esistenza di un illecito sanzionato penalmente, l'autorità regionale trasmette immediatamente denuncia all'autorità giudiziaria, dandone senza indugio comunicazione al Ministero della sanità.

Nel caso che dalle analisi risulti un illecito amministrativo, l'autorità regionale dispone per la loro rinnovazione in contraddittorio con il titolare dell'impresa o con un suo rappresentante. A tal fine si dà comunicazione delle operazioni al titolare stesso almeno quindici giorni prima del loro inizio.

Indipendentemente dal procedimento penale l'autorità regionale può procedere al sequestro del miele che presenti pericolo per la salute umana. In tal caso la regione comunica i provvedimenti adottati e trasmette la relativa documentazione al Ministero della sanità che provvede ad informare le restanti regioni per l'adozione delle iniziative necessarie per la tutela della salute pubblica e per il conseguente coordinamento.

Il relatore, onorevole Seppia, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: l'autorità regionale può procedere, con le altre: l'autorità regionale procede.

Sopprimere i commi terzo e quarto.

VECCHIARELLI, *Sottosegretario di Stato alla sanità*. Il Governo non riterrebbe opportuno il primo emendamento del relatore in quanto, a suo giudizio, esso limita una facoltà che alle regioni dovrebbe competere, ma si rimette, comunque, al giudizio della Commissione; parere con-

trario esprime, invece, sul secondo emendamento presentato dall'onorevole Seppia perché non vede per quale ragione debbano essere soppressi i commi terzo e quarto.

ARMELLA. La soppressione dei due commi, l'uno che ha ad oggetto il rinnovo della perizia del contraddittorio che elimina possibili contestazioni davanti all'autorità giudiziaria, l'altro l'opportunità che si possa procedere al sequestro nell'ipotesi di una irregolarità punibile con la sanzione amministrativa o penale, non è proponibile, a mio avviso, e ai due emendamenti mi dichiaro contrario a nome del gruppo della democrazia cristiana.

SEPPIA, *Relatore*. Che la materia oggetto dei due commi dei quali ho chiesto la soppressione vada affrontata in modo unitario ci è stato fatto rilevare anche dal parere espresso dalla Commissione giustizia; tuttavia, se l'intendimento generale è quello di mantenere i due commi quale elemento rafforzativo in attesa che venga sanata la transitorietà di questa situazione, non ho difficoltà a ritirare l'emendamento soppressivo dei commi terzo e quarto, da me presentato, ferma restando, però, l'esigenza di sottolineare l'elemento di transitorietà per ciò che attiene alla disciplina sanzionatoria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel suo complesso con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 8.

All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge provvede l'autorità regionale con le modalità di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Il relatore, onorevole Seppia, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

« All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge provvede l'autorità regionale. Si applicano sino alla riforma organica della disciplina sulle sanzioni amministrative le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706 ».

VECCHIARELLI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. In sede di replica avevo già illustrato la posizione del Governo in ordine all'opportunità di lasciare il testo del disegno di legge nella sua versione originaria, senza accogliere i suggerimenti della IV Commissione giustizia.

Ritenendo sempre che l'intervento di una normativa definitiva avrebbe eliminato la transitorietà della norma definita dall'articolo 8, il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

« Il ministro della sanità, di concerto con il ministro dell'industria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica le metodiche ufficiali di analisi per il miele e stabilisce le caratteristiche fisico-chimiche, microscopiche e organolettiche delle principali qualità di miele nazionale ».

SEPPIA, *Relatore*. Questo articolo aggiuntivo intende soddisfare l'esigenza di disciplinare ed uniformare le metodiche di analisi e di costituire uno strumento efficiente da mettere a disposizione degli organi preposti al controllo.

ARMELLA. Il problema risiede nel fatto che, se il Governo non pubblica le

metodiche ufficiali di analisi entro la data prefissata dall'articolo aggiuntivo presentato dal relatore, non verrà applicata nessuna sanzione e, comunque, verranno contestate tutte quelle che eventualmente verranno comminate.

SEPPIA, *Relatore*. Il fatto è che oggi ci si trova di fronte a metodiche di analisi estremamente diversificate tra loro, per cui la situazione diventa difficile dal punto di vista del contenzioso. Capisco, comunque, che il rischio cui accennava il collega Armella esiste davvero.

ARMELLA. L'articolo aggiuntivo, il cui contenuto ha un suo notevole rilievo, potrebbe essere trasformato in un ordine del giorno.

FORNI. Concordiamo con la proposta del collega Armella di trasformare l'articolo aggiuntivo in un ordine del giorno.

VECCHIARELLI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è contrario all'articolo aggiuntivo. Il Governo è senz'altro favorevole alla trasformazione in ordine del giorno; infatti, le richieste contenute nell'articolo aggiuntivo sono soddisficibili, ma non ritengo che tale soddisfazione debba essere stabilita per legge. Inoltre non capisco il perché del concerto con il ministro dell'industria.

SEPPIA, *Relatore*. Dal momento che il Governo, che è colui che ha la responsabilità dell'attuazione di quanto si vorrebbe disporre con l'articolo aggiuntivo in questione, è contrario ad una definizione della materia attraverso una legge e dal momento che si dichiara comunque disponibile a risolvere i problemi ad essa inerenti, ritiro l'emendamento per trasformarlo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 9.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 10.

La presente legge entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Gli onorevoli Seppia, Forni e Carloni Maria Teresa hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione igiene e sanità,

impegna il Governo

a pubblicare le metodiche ufficiali di analisi per il miele e a stabilire le caratteristiche fisico-chimiche, microscopiche e organolettiche delle principali qualità di miele nazionale ».

(0/2413/1/14)

VECCHIARELLI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo accetta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione?

SEPPIA, *Relatore*. No.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato immediatamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele » (2413).

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli . . .	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores, Agnelli Susanna, Armella, Arnone, Brusca, Buro Maria Luigia, Carloni Andreucci Maria Teresa, Colomba, Forni, Frasca, Giovanardi, Lussignoli, Marraffini, Martini Maria Eletta, Monteleone, Morini, Palopoli, Pompei, Presutti, Sandomenico, Savino, Seppia, Tiraboschi, Urso Giacinto.

La seduta termina alle 11,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA